

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - **Decreto dirigenziale n. 93 del 6 maggio 2010 – Autorizzazione per l'istituzione di un centro di recupero della fauna selvatica - Art. 5, Comma 1, L.R. 8/96 - in San Cipriano Picentino (SA), località "Madonna del Carmelo" - Sig. Varallo Giovanni in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "Ekoclub International".**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.5, comma 1, prevede l'istituzione di centri di recupero della Fauna selvatica, aventi le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti ai sensi dell'art.4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n.157 ;

CHE il Sig. Varallo Giovanni in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "Ekoclub International" ha prodotto istanza, assunta al protocollo generale della Regione Campania in data 06.07.2009 prot. n°0600963, per essere autorizzato ad istituire un centro di recupero per la fauna selvatica avente la finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti;

CHE con nota n°0129813/2009 è stato richiesto al dr. Varallo Giovanni di produrre ulteriore documentazione risultata mancante dall'esame della stessa;

CHE con nota acquisita agli atti dell'ufficio in data 19.02.2010 protocollo n°0153349 il Sig. Varallo Giovanni ha completato l'invio della documentazione richiesta ad integrazione di quella già inviata;

CHE allo stato i centri di recupero della Fauna istituiti sul territorio risultano insufficienti a soddisfare tutte le richieste di intervento ;

CONSIDERATO :

CHE l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Nazionale, con nota n. 11459/T-E1 del 31.03.2010, assunta al protocollo della Regione Campania, Settore Foreste, Caccia e Pesca in data 06.04.2010 prot. n° 0295718, previo esame della documentazione inviata con nota n°0164467 del 24/02/2010, ha espresso parere favorevole alla concessione;

RITENUTO:

-CHE dall'istruttoria finale degli atti trasmessi si evidenzia che la documentazione prodotta è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e che la struttura utilizzata è idonea a tale scopo

-CHE pertanto la richiesta del Sig. Varallo Giovanni in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "Ekoclub International";

VISTO l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;

VISTO l'art.4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTO altresì l'art.5, comma 1, della legge regionale 10.4.1996, n.8;

VISTA la Deliberazione n°92 del 9.02.2010;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio " Foreste e Caccia" incardinato nel Settore Foreste Caccia e Acque Interne;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo

-di autorizzare il Sig. Varallo Giovanni, nato a Calabritto (AV) il 17.08.1953 in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "Ekoclub International", ad istituire, ai sensi dell'art.5, comma 1, della Legge Regionale n° 8 del 10 aprile 1996, un centro di recupero della Fauna selvatica, avente le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti, nell'immobile ubicato in SAN CIPRIANO PICENTINO (SA), in un'area denominata "Parco Madonna del Carmelo".

-La validità della presente autorizzazione è subordinata alla osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa vigente ed in particolare:

- la struttura medico-veterinaria dovrà essere in grado di far fronte anche a difficili patologie e diretta da un medico veterinario;
- la cura e la degenza degli animali, finalizzate alla loro reimmissioni in natura, dovrà aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico, nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per la riabilitazione alla vita selvatica;
- le caratteristiche strutturali devono essere adeguate alle esigenze delle singole specie che possono esservi ricoverate;
- la liberazione degli animali recuperati (dal punto di vista sanitario, fisico e comportamentale ed in grado di condurre vita libera) deve essere eseguita previo il marcaggio operato da personale tecnico autorizzato dall'I.S.P.R.A.;

Per tutte le specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette, individuate al comma 1 dell'art.2 della Legge 157/92 non possono essere effettuati rilasci durante il periodo riproduttivo della specie, tranne per i soggetti giovani (un anno).

Il rilascio di soggetti appartenenti a specie migratrici deve essere effettuato quando la specie in oggetto è presente sul territorio.

I soggetti di provenienza nota sono rilasciati nella località di ritrovamento o, qualora ciò non fosse possibile, in ambienti che costituiscono l'habitat adeguato alla specie.

Il responsabile del centro è tenuto altresì a:

1) provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero di un registro di carico e scarico per il controllo della detenzione e della mobilità degli animali nel quale deve essere riportato per ogni animale ricoverato:

- data arrivo,
- dati anagrafici della persona che consegna l'animale,
- località di ritrovamento,
- numero progressivo di identificazione del soggetto,
- dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, età, peso),
- motivo del ricovero,
- destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento),
- motivo dell'eventuale trasferimento e tempi,
- dati sulla degenza,
- data, località e modalità di liberazione,
- soggetto abilitato alla liberazione ed eventuale numero identificazione I.S.P.R.A.,
- data decesso,
- causa decesso.

2) vietare ad estranei l'accesso alle aree ove siano presenti animali in recupero;

3) assicurare, agli animali e al personale, adeguati standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti;

4) garantire il controllo veterinario degli animali ricoverati, o dotandosi di un ambulatorio veterinario interno, o avvalendosi di un ambulatorio veterinario convenzionato;

5) a trasmettere alla Giunta Regionale -Settore Foreste Caccia e Pesca- e all'Amministrazione Provinciale di Salerno, con cadenza annuale, dettagliate relazioni sulle attività svolte.

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto comporta la revoca immediata della concessione.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segrete-

ria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

D.ssa Lombardo Daniela